

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

SERVIZIO DI RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA STRADALE, VIABILITÀ E DI REINTEGRO DELLE MATRICI AMBIENTALI COMPROMESSE DA INCIDENTI STRADALI. PERIODO 2023/2028. CIG 9651923AD2.

Art. 1 - Oggetto del servizio

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto di affidamento del servizio inerente alle prestazioni relative al ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e ambientale compromesse in seguito al verificarsi di incidenti stradali o altri eventi relativi alla circolazione veicolare sull'intera rete viaria del Comune di Cantù (strade pubbliche, strade provate a uso pubblico, strade miste).
2. Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza riveste carattere di pubblica utilità ed è finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. Tale intervento costituisce obbligo sancito dagli artt. 14, 161, 211 del Codice della Strada.
3. L'Amministrazione comunale, al fine di garantire la tutela dell'ambiente, richiede inoltre che gli interventi di ripristino siano finalizzati al reintegro delle matrici ambientali nel rispetto della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e ss.mm.i.. (Norme in materia ambientale).

Art. 2 - Descrizione del servizio

1. Il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza di cui all'art. 1 prevede le seguenti prestazioni:
 - Posizionamento, nel più breve tempo possibile e in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 285/1992, di adeguata segnaletica stradale per situazioni di emergenza, posizionamento di barriere stradali mobili, coni, segnaletica mobile, ecc. per la protezione di punti singolari e per la sicurezza della circolazione stradale, in seguito di sinistro stradale o altro evento che comprometta la normale circolazione stradale veicolare;
 - Rimozione di materiali o manufatti divelti (segnali stradali, pali illuminazione, guard-rail, cordone stradali, alberature, ecc.) con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale e di concerto con gli altri organi di soccorso pubblico, se presenti;
 - Pulitura e bonifica straordinaria della piattaforma stradale con mezzi e prodotti idonei, anche nel caso di sversamento di liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale;
 - Recupero di rifiuti solidi, parti di autoveicoli e altri frammenti di equipaggiamento dei veicoli, eventualmente dispersi sulla sede stradale;
 - Recupero di materiale trasportato e disperso sulla sede stradale, aspirazione dei liquidi inquinanti versati sulla carreggiata e ogni altra attività necessaria, in relazione alla eventuale perdita di carichi trasportati e rovinati sulla sede stradale e conseguente smaltimento nel rispetto delle vigenti normative in materia di smaltimento rifiuti, anche speciali. Il recupero concerne materiali di qualsiasi tipo trasportati dai veicoli e/o dispersi in seguito a incidente sulla sede stradale, sulle sue pertinenze, nelle tubazioni per la raccolta delle acque piovane, nei fossi di guardia adiacenti le scarpate stradali, nei terreni o nelle proprietà limitrofe la sede stradale ove tali materiali possano essere stati proiettati, nonché il loro trasporto e smaltimento secondo la normativa vigente in materia di trattamento dei rifiuti;
 - Ogni altra attività necessaria al reintegro delle matrici ambientali in seguito alla perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale e sulle pertinenze.
2. Il servizio include altresì gli eventuali servizi aggiuntivi offerti dall'aggiudicatario nell'offerta tecnica, utilmente valutati in sede di gara.

Art. 3 - Durata del servizio

1. La concessione del servizio avrà la durata di anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di effettivo inizio dello stesso, risultante dalla sottoscrizione tra le parti del contratto di affidamento o, nel caso di cui al successivo comma 4, dall'inizio del servizio.
2. Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo.

3. Alla scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 106 c. 11 del D. Lgs. 50/2016, qualora non sia ancora definita la procedura per il nuovo affidamento, l'impresa affidataria del servizio, su semplice richiesta dell'Amministrazione, dovrà assicurare la continuità delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, fino all'avvio del servizio da parte del nuovo contraente per un periodo massimo di ulteriori 6 (sei) mesi.
4. In caso di necessità e qualora sussistano i presupposti di legge, su disposizione del RUP, potrà essere richiesta l'esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D. Lgs. 50/2016 (avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della stipulazione) previa verifica, in ogni caso, sulla capacità dell'aggiudicatario, gli accertamenti previsti dalla legge e la costituzione della cauzione di cui all'art. 16. Competono in tal caso all'aggiudicatario, pur in pendenza del perfezionamento formale del contratto, tutte le spettanze pattuite relativamente a quanto eseguito.

Art. 4 - Costi del servizio

1. I servizi di cui all'art. 2 non dovranno comportare alcun onere economico a carico del Comune di Cantù.
2. Ai sensi degli artt. 3 lett. vv) e 165 del D. Lgs. 50/2016 il rischio operativo è trasferito interamente al concessionario e il suo corrispettivo sarà costituito dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto del contratto.
3. A tal fine il concessionario potrà agire nei confronti delle Compagnie di assicurazione che garantiscono per la responsabilità civile dei conducenti interessati (c.d. RCAuto), laddove sia stato possibile identificare i veicoli coinvolti.
4. Ai sensi dell'art. 1201 c.c., il Comune di Cantù in seguito all'effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà il concessionario del servizio verso i conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi, nei diritti a lui spettanti per il servizio prestato, come meglio indicato al successivo art. 15.
5. In caso di mancata copertura assicurativa dei veicoli coinvolti ovvero nel caso in cui non fosse possibile individuare il responsabile o i responsabili cui addebitare il corrispettivo degli interventi, il concessionario non potrà in alcun caso rifiutare o ritardare l'intervento né potrà ad alcun titolo imputare al Comune di Cantù i costi relativi al servizio prestato, come indicato ai commi 1 e 2.
6. Sono a carico del concessionario, oltre agli oneri derivanti dalla gestione del servizio ai sensi del comma 2, anche gli oneri diretti e indiretti relativi al carico, trasporto, scarico e smaltimento in discariche autorizzate dei materiali di risulta recuperati, compresi i rifiuti speciali o pericolosi, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 5 - Valore stimato

1. Per le finalità di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 (soglie di rilevanza comunitaria), il valore del servizio è stimato in € 326.500,00 (trecentoventiseimilacinquecento/00 euro) al netto dell'IVA, per il quinquennio di durata del servizio e in € 32.650,00 (trentaduemilaseicentocinquanta/00 euro) al netto dell'IVA per l'eventuale proroga di 6 mesi di cui all'art. 3 comma 3 del presente Capitolato, per un totale, nel caso di proroga, di € 359.150,00 (trecentocinquantanovemilacentocinquanta/00 euro) oltre IVA. Il valore di stima del servizio risulta oggettivamente dalla somma degli interventi analoghi effettuati e risarciti nel triennio precedente.
2. Nel valore dell'appalto sono inclusi i costi relativi alla sicurezza, pari a € 3.600,00 come da DUVRI protocollo n. 6500 in data 08/02/2023.

Art. 6 - Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino

1. Il servizio di ripristino si articola nelle seguenti tipologie di intervento:
 - a) **"intervento standard"**: è l'attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e viabilità mediante bonifica con mezzi e prodotti idonei, dell'area interessata da incidenti stradali o altro evento relativo alla circolazione veicolare, con aspirazione dei liquidi "sversati", aventi anche caratteristiche inquinanti, di dotazione funzionale dei veicoli; recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi sul sedime stradale, relativi all'equipaggiamento dei veicoli. L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti;

- b) **“intervento con perdita di carico”**: consiste in quella attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegro delle matrici ambientali in seguito al verificarsi di incidenti che comportino la perdita di carico da parte dei veicoli trasportanti coinvolti oppure da semplici perdite di carico e/o imbrattamento del piano viabile da parte dei veicoli circolanti. L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle compagnie assicurative dei veicoli coinvolti;
 - c) **“intervento rilevante”**: attività strumentale alla sicurezza stradale e alla salvaguardia ambientale, svolta in seguito a incidenti stradali di particolare gravità che vedano coinvolti veicoli trasportanti materiali e merci pericolose, come identificati dalla legge 12/08/1962, n.1839 e ss.mm.ii. o comunque comportanti problematiche di complessa risoluzione. Anche per questi interventi il concessionario potrà rivalersi sui soggetti obbligati alla responsabilità civile connessa alla circolazione veicolare;
 - d) **“intervento di ripristino delle infrastrutture”**: attività strumentale al rifacimento/sostituzione di impianti, manufatti, infrastrutture e pertinenze stradali danneggiate dal sinistro (barriere protettive, segnaletica, arredo urbano, ecc.). L'intervento comporta la possibilità di imputare i corrispettivi del servizio alle Compagnie di assicurazione dei veicoli coinvolti;
 - e) **“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”**: sono gli “interventi standard”, “con perdita di carico”, “rilevanti” e gli “interventi di ripristino delle infrastrutture” di cui alle lettere precedenti ma che sono eseguiti in assenza dell'individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato il sinistro e, quindi, da eseguire senza la possibilità di recuperare i costi dalle Compagnie assicurative. In questo caso il costo è a esclusivo carico della ditta affidataria.
2. Sono inclusi eventuali interventi che dovessero rendersi necessari in seguito a sinistri stradali relativi alla presenza di buche nel manto stradale, qualora richiesti dagli organi di polizia.
 3. Per le modalità operative di ciascuna tipologia di intervento si rimanda al successivo art. 9.

Art. 7 - Luoghi di esecuzione del servizio

1. Gli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse dovranno essere effettuati sull'intera rete viaria del Comune di Cantù (strade pubbliche, strade private ad uso pubblico e strade miste).
2. Per la definizione di sede stradale si rinvia all'art. 3 c.1, punto 46 del Nuovo Codice della strada.

Art. 8 - Modalità di attivazione degli interventi

1. L'aggiudicatario dovrà disporre di una centrale operativa, con apposito numero verde, attiva 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno. Dovrà essere garantita la presenza di un operatore dedicato che dovrà garantire tempi di risposta telefonica non superiore a 60 (sessanta) secondi e che gestisca le richieste di intervento smistandole verso il/i centro/i logistico/i operativo/i.
2. L'aggiudicatario dovrà avvalersi di uno o più centri logistici operativi sufficienti alla copertura dell'intera rete stradale del Comune di Cantù, nel rispetto dei limiti temporali di intervento stabiliti dall'art. 13 del presente Capitolato Tecnico prestazionale o di quelli, inferiori, offerti in sede di gara.
3. Gli interventi possono essere richiesti dagli operatori della Polizia Locale di Cantù e/o dagli altri organi di polizia stradale indicati all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992.
4. La centrale operativa dell'affidatario dovrà provvedere ad attivare immediatamente una propria squadra di pronto intervento tecnico, dislocata nel/i centro/i logistico/i operativo/i e dovrà far confluire sul luogo del sinistro stradale tutte le professionalità, i mezzi dotati delle tecnologie necessarie a ripristinare la situazione “quo ante”, provvedendo a eliminare le condizioni di pericolo per la circolazione stradale e a reintegrare le matrici ambientali con le modalità e nei tempi previsti dal presente Capitolato.
5. Il Concessionario, qualora l'intervento non sia stato attivato dalla Polizia Locale di Cantù ma da altra forza di polizia stradale autorizzata, fermo l'obbligo di reportistica di cui all'art. 14 del presente Capitolato, dovrà segnalare al Comando di Polizia Locale del Comune di Cantù il soggetto di polizia stradale ha richiesto l'intervento, quale squadra di pronto intervento tecnico è stata attivata, indicando l'orario della richiesta e l'orario stimato o

effettivo di arrivo degli operatori sul luogo di intervento. Dovrà inoltre indicare il completamento delle operazioni di ripristino e l'orario di fine intervento, l'indicazione della quantità e tipo di materiale asportato e la sua destinazione in conformità alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti. Il Comando di Polizia Locale del Comune di Cantù provvederà a raccogliere i dati comunicati e, qualora ne ravvisi la necessità, invierà sul luogo del sinistro un operatore qualificato per conto dell'Amministrazione procedente per la verifica dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 9 - Modalità di intervento operativo

1. L'intervento avrà inizio al termine della rilevazione dell'incidente stradale da parte degli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/1992, tranne nei casi di urgenza nei quali venga disposto diversamente dagli organi di polizia intervenuti sul luogo del sinistro.
2. L'affidatario dovrà gestire i propri interventi predisponendo la necessaria segnaletica di cantiere come previsto dal vigente Codice della strada, dal relativo Regolamento di esecuzione e dal Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti 10/07/2002 (Disciplinare tecnico segnaletica temporanea), utilizzando veicoli allestiti per fronteggiare le varie casistiche operative, debitamente omologati, conformi alle normative vigenti e in possesso delle dotazioni tecniche e di allestimento di cui all'articolo seguente.
3. Se non effettuato lo spostamento dei veicoli coinvolti nell'incidente da parte dei rispettivi conducenti o soggetti terzi da questi incaricati, la ditta affidataria dovrà innanzitutto provvedere allo sgombero della carreggiata dai veicoli incidentati o quant'altro presente: in questo caso i costi saranno a carico dei proprietari dei veicoli.
4. È esclusa ogni responsabilità del Comune di Cantù per eventuali danni verificatisi durante le operazioni di ripristino/bonifica.
5. In caso di necessità il personale del Comune di Cantù potrà assumere la direzione dell'intervento, coordinare i movimenti dei mezzi e/o documentare le fasi delle operazioni.
6. In tutti i casi di intervento l'affidatario si impegna a rispettare le norme comportamentali di seguito riportate:
 - a) Tutte le specifiche attività dovranno essere svolte in modo da non costituire o determinare situazioni di pericolo e limitare l'intralcio alla viabilità al minimo possibile in relazione all'evento incidentale;
 - b) Qualora l'addetto riscontri, in assenza del personale di polizia ovvero del personale del Comune di Cantù, danni provocati alla struttura stradale, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente proprietario tramite il Comando di Polizia Locale del Comune di Cantù.
7. Il servizio di ripristino della piattaforma stradale dovrà articolarsi nelle seguenti prestazioni:
 - a) **"intervento standard"**: interventi obbligatori nel corso dei quali vengono forniti i dati identificativi del/dei veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale dipendente del Comune di Cantù o degli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalità di intervento previste per questa tipologia sono:
 - posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale, se presente;
 - ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 - recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato e/o disperso a seguito di sinistro stradale o altro evento;

b) **“intervento con perdita di carico”**: interventi che vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale del Comune di Cantù o degli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalità di intervento previste per questa tipologia sono:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale che abbia comportato, tra l'altro, la perdita del carico trasportato da uno o più veicoli con il coordinamento degli organi di polizia stradale se presenti;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare, non necessariamente qualificabili come incidente stradale, che comportino la perdita del carico trasportato e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli;
- recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento in apposite discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale;

c) **“intervento rilevante”**: consistenti nella pulizia della piattaforma stradale in caso di “gravi sversamenti” o dispersione di merci, materie pericolose/infettanti/tossiche comunque trasportate, richiedenti la bonifica del territorio ovvero situazioni tali da potersi definire “incidenti rilevanti” ai sensi della legge 334/1999 (c.d. Legge Seveso) purchè vengano forniti i dati identificativi del/i veicolo/i coinvolto/i nel sinistro e gli estremi delle rispettive Compagnie di assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. In tal caso l'affidatario è tenuto alle seguenti operazioni:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale del Comune di Cantù o degli organi di polizia stradale intervenuti;
- recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento in apposite discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale.

L'impresa affidataria dovrà garantire il rigoroso rispetto delle norme previste dal D. Lgs. 152/2006 “Norme in materia di tutela ambientale”, delle norme previste dal D. Lgs. n. 284/2006 “Decreto correttivo ed integrativo del Codice dell'Ambiente”, del D. Lgs. n. 4/2008 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. n. 152/2006 recante norme in materia di tutela ambientale” e ss.mm.ii.

Dovrà essere garantita la tracciatura del rifiuto prodotto e tutte le notifiche ai sensi dell'art. 245 del D. Lgs. 152/2006 (Obblighi di intervento e di notifica da parte dei soggetti non responsabili della potenziale contaminazione) e dovrà attivare tutte le procedure operative e amministrative ai sensi dell'art. 242 del citato decreto legislativo, facendo riferimento al presente contratto.

In particolare, l'impresa affidataria dovrà assicurare il rigoroso rispetto delle vigenti normative in tema di “deposito temporaneo” e “conferimento” dei materiali liquidi e/o solidi raccolti, in particolare dall'art. 230 c.1 del D. Lgs. 152/2006 in tema di determinazione del “luogo di produzione” dei rifiuti derivanti dai materiali asportati, confermato dall'art. 266 c. 4 del medesimo decreto.

d) **“intervento di ripristino delle infrastrutture”**: interventi obbligatori nel corso dei quali vengono forniti i dati identificativi del/i veicolo/i coinvolto/i nel sinistro stradale o in altro evento e gli estremi delle rispettive Compagnie di assicurazione (RCA) per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale dipendente del Comune di Cantù o degli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalità di intervento previste per questa tipologia sono:

- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro

- evento che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale, se presente;
- ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento con rimozione di eventuali detriti solidi e/o liquidi, non biodegradabili, dispersi e relativi a impianti, manufatti, infrastrutture e pertinenze stradali danneggiati dal sinistro o altro evento;
 - recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento in apposite discariche autorizzate, del materiale recuperato e/o disperso a seguito di sinistro stradale o altro evento;
- e) **“intervento senza individuazione del veicolo responsabile”**: interventi obbligatori pur in assenza di individuazione del/i veicolo/i il cui conducente o i cui conducenti abbia o abbiano causato il sinistro stradale o altro evento e, quindi, nella impossibilità per l'affidatario di recuperare i costi dell'intervento dalle Compagnie di assicurazione per la responsabilità civile/trasporto. Gli interventi in oggetto vengono attivati su semplice richiesta telefonica alla centrale operativa dell'affidatario del servizio da parte del personale dipendente del Comune di Cantù o degli organi di polizia stradale autorizzati. Le modalità di intervento previste per questa tipologia sono:
- posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza (segnali stradali, barriere mobili, coni segnaletici, dissuasori, ecc.), finalizzata alla protezione di punti singolari, a seguito di sinistro stradale o altro evento che abbia compromesso la normale circolazione veicolare con il coordinamento del personale degli organi di polizia stradale, se presente;
 - ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale, mediante pulitura dell'area interessata dal sinistro stradale o da altro evento, con aspirazione dei liquidi “sversati” di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, aventi caratteristiche inquinanti (olio, carburante, liquidi di raffreddamento motore, ecc.), recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all'equipaggiamento dei veicoli stessi (frammenti di vetro, pezzi di plastica, lamiera, metallo, ecc.);
 - ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale e di reintegro delle matrici ambientali a seguito del verificarsi di sinistri stradali o di eventi relativi alla circolazione veicolare, non necessariamente qualificabili come incidente stradale, che comportino la perdita del carico trasportato e/o versamento di liquidi da parte dei veicoli;
 - recupero, carico, trasporto, scarico e smaltimento in apposite discariche autorizzate per il loro trattamento a norma di legge, del materiale trasportato e disperso sulla sede stradale in seguito al sinistro stradale o altro evento.
8. Nel caso di interventi in caso di incidenti o altri eventi ove si verifichi una dispersione di liquidi inquinanti sulla sede stradale la cui neutralizzazione con il lavaggio e l'aspirazione superi le capacità idrauliche di stoccaggio e/o del detergente in dotazione del singolo veicolo intervenuto a servizio dell'affidatario, gli operatori presenti sul posto dovranno immediatamente darne notizia alla centrale operativa che provvederà ad inviare sul posto altro/i veicolo/i al fine di evitare interruzioni del servizio di pulizia per lo svuotamento e il rifornimento di ogni singolo mezzo operativo.
9. L'impresa affidataria dovrà realizzare tutti gli interventi previsti nel presente Capitolato nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro, in particolare del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Secondo quanto disposto dall'art. 37 del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992), dal relativo Regolamento (D.P.R. n. 495/1992) e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24/05/1999, il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario e Dispositivi di Protezione Individuale che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità e dovrà essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza prevista dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
10. L'affidatario del servizio dovrà verificare se il responsabile del sinistro ha già attivato soggetti terzi per le procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto di solidi e/o liquidi sulle matrici ambientali, restando inteso che l'attivazione di tali procedure e le relative scelte dei soggetti cui fare effettuare tale intervento sono in carico ai soggetti coinvolti nell'incidente. Nel caso che i soggetti coinvolti nell'incidente non abbiano attivato procedure di messa in sicurezza per il rischio di potenziale impatto sulle matrici ambientali, l'affidatario dovrà comunque dare immediata comunicazione dell'incidente agli organi competenti.

Art. 10 - Centri logistici operativi e caratteristiche dei veicoli

1. L'impresa affidataria deve garantire il servizio oggetto del presente Capitolato senza oneri per l'Amministrazione, assicurando la tipologia di interventi precedentemente descritti con l'impiego di uno o più centri logistici operativi adeguatamente dislocati rispetto ai tempi di risposta alle richieste di intervento da effettuare sulla rete stradale di competenza del Comune di Cantù, secondo le tempistiche previste nell'art. 13 del presente Capitolato Tecnico o quelle, inferiori, offerte in sede di gara.
2. L'aggiudicatario dovrà garantire l'utilizzazione di veicoli in numero sufficiente a garantire il servizio, appositamente allestiti in base a specifiche esigenze operative, di proprietà e/o in disponibilità dell'impresa e di stanza nel/i centro/i logistico/i operativo/i per l'intero periodo di durata del contratto previsto nel presente Capitolato.
3. I mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio dovranno essere debitamente omologati ai sensi del Codice della Strada e regolarmente revisionati presso i competenti uffici. Prima dell'avvio del servizio l'impresa affidataria dovrà fornire all'Amministrazione le copie delle carte di circolazione relative ai veicoli utilizzati e i documenti attestanti le revisioni periodicamente effettuate.
4. I veicoli dovranno essere altresì conformi alla normativa vigente e in possesso degli accorgimenti strutturali e delle dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza per persone e cose, rimanendo comunque esclusa ogni responsabilità del Comune di Cantù.
5. I mezzi dovranno essere altresì dotati di un sistema di illuminazione del sito interessato dal sinistro o da altro evento nelle ore notturne o in caso di scarsa visibilità tale da garantire condizioni di sicurezza ottimali ed efficienza operativa e nel contempo la piena sicurezza del traffico veicolare e il transito pedonale. I veicoli speciali dovranno essere muniti di autopompe e/o sistemi idonei alla pulizia e al ripristino della sede stradale.
6. I mezzi dovranno essere equipaggiati con la seguente attrezzatura minima:
 - kit operativi finalizzati a rendere più veloce possibile l'intervento di pulizia dell'area;
 - apparecchiature professionali ad elevato potere aspirante;
 - idropulitrice con lancia a pressione per soluzione di acqua e tensioattivo ecologico e/o "disgregatore molecolare" ecocompatibile, con relativi serbatoi;
 - sistema di illuminazione del teatro operativo;
 - segnali stradali necessari alla presegnalazione della zona stradale interessata dall'evento.
7. La dotazione minima di segnaletica per emergenze che dovrà essere presente su ogni veicolo è la seguente:

SEGNALE	NUMERO PEZZI
LAVORI	2
STRETTOIA SIMMETRICA	2
STRETTORIA SIMMETRICA A SX	1
STRETTORIA SIMMETRICA A DX	1
BARRIERA NORMALE	8
CONI	20
PALETTA MOVIERI	2
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI	1
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI	1
DIVIETO DI SORPASSO	2
LIMITE MAX DI VELOCITA' 30 KM	2
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CON LARGHEZZA SUPERIORE A 2,60 MT	2
VIA LIBERA	2
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SX	5
PASSAGGI CONSENTITI	1
INCIDENTE	2
LAMPADA A LUCE ROSSA FISSA	2
LAMPADA A LUCE GIALLA LAMPEGGIANTE	10
SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE FIG. II 401 DEL C.d.S.	1
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE DEL CAMPO OPERATIVO IDOENI A DIFFONDERE UNA LUCE A GIORNO NON ABBAGLIANTE, SU CIRCA 200 MQ. E ATTO AD ASSICURARE UNA VISIBILITA' OPERATIVA PER CIRCA 1.000 MQ.	1

8. I macchinari in dotazione dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di collaudo e di revisioni periodiche.

9. Tutti i mezzi in dotazione all'impresa affidataria devono altresì rispondere ai seguenti requisiti:
- essere posti ad esclusiva disposizione per lo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato, direttamente o per il tramite dei centri logistici operativi di cui si avvale l'impresa;
 - essere muniti delle iscrizioni e autorizzazioni in materia ambientale necessarie per espletare il servizio oggetto di affidamento coerentemente agli altri requisiti ambientali richiesti nel presente documento;
 - essere muniti di un elenco dettagliato del materiale in dotazione, obbligatorio e specifico per il servizio prestato.
10. L'impresa affidataria si impegna a fornire al Comune di Cantù:
- la collocazione del centro logistico operativo o, se più di uno, la mappatura dei centri logistici operativi messi a disposizione a servizio del territorio dell'Amministrazione interessata;
 - la mappatura della localizzazione dei veicoli polifunzionali attrezzati di proprietà e/o in disponibilità.

Art. 11 - Obblighi in materia di tutela ambientale

1. L'impresa affidataria del servizio si obbliga a operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 ss.mm.ii. in merito alla gestione, controllo, stoccaggio, trasporto e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente o altro evento quale, a titolo meramente esemplificativo, la perdita di carico.
2. Il Comune di Cantù, tramite propri incaricati, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione in merito all'attività svolta, allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività oggetto del presente Capitolato.

Art. 12 - Formazione del personale dell'impresa aggiudicataria

1. La particolare natura del servizio rende necessario che l'operatore economico affidatario del servizio risulti in possesso di una specifica e adeguata struttura imprenditoriale e di una elevata specializzazione volta ad assicurare l'adeguatezza tecnica dell'intervento, che potrà essere gestito direttamente ovvero coordinando apposite strutture operative funzionalmente collegate.
2. Il personale operante su strada dovrà ricevere, preventivamente, a cura dell'impresa aggiudicataria, specifica formazione sulle modalità di svolgimento del servizio con particolare riguardo a:
 - norme di sicurezza per gli interventi operativi in presenza di traffico;
 - tecniche per la circolazione in sicurezza, cantieri temporanei su strada, pulizia e sgombero tempestivo della sede stradale;
 - tecniche e modalità di intervento per la pulizia della sede stradale interessata da sinistro o da altro evento con aspirazione ed asportazione dalla sede viaria di ogni tipo di sostanza, liquido inquinante, detrito o sostanze in polvere, oltre allo spegnimento di incendi di veicoli o delle pertinenze stradali.
3. L'affidatario dovrà assicurare che il servizio sia svolto nel rispetto delle modalità di gestione e di formazione del personale impiegato indicate nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, senza oneri di spesa a carico del Comune di Cantù, in tutte le tipologie di intervento di cui all'art. 6 "Descrizione delle prestazioni inerenti all'attività di ripristino", rispettando il profilo della sicurezza della circolazione stradale e del rispetto dell'ambiente.

Art. 13 Tempi di intervento

1. L'impresa affidataria è obbligata a effettuare il servizio oggetto del presente Capitolato con le modalità, le tempistiche e le metodologie richieste dal Comune di Cantù, nonché in conformità a tutto quanto offerto in sede di gara, incluse le eventuali proposte integrative o migliorative.
2. Anche in virtù della natura del servizio di interesse quale servizio di pubblica utilità, finalizzato a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, il tempo massimo di intervento sul luogo richiesto dovrà essere perentoriamente contenuto entro 30 (trenta) minuti o nel tempo, inferiore, offerto in sede di gara, dalla richiesta effettuata mediante segnalazione telefonica al numero verde della centrale operativa, appositamente attivato.

Art. 14 - Gestione amministrativa e report degli interventi

1. Per la gestione amministrativa degli interventi e per ogni altra esigenza traente causa dall'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario deve individuare un referente unico responsabile dei rapporti con la stazione appaltante.
2. Le parti concorderanno un incontro annuale ai fini del monitoraggio del servizio espletato finalizzato alla verifica, qualitativa e quantitativa, degli interventi effettuati in modo da concordare eventuali miglioramenti e/o misure correttive nella conduzione del servizio stesso senza oneri per il Comune.
3. Per ogni intervento eseguito, l'operatore economico aggiudicatario dovrà inviare a mezzo PEC al Referente dell'Amministrazione, una comunicazione con indicazione:
 - del soggetto che ha richiesto l'intervento;
 - dell'orario della richiesta di intervento e di quello effettivo di arrivo degli operatori in loco;
 - degli automezzi (con indicazione della targa) e del personale appartenenti alla squadra di pronto intervento tecnico attivata;
 - delle autorità presenti sul posto;
 - della superficie dell'area trattata;
 - natura e quantità dei materiali trasportati eventualmente dispersi;
 - natura e quantità dei rifiuti prodotti al termine dell'intervento;
 - della loro destinazione in conformità alla normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti;
 - tipologia dei materiali utilizzati e relativa quantità;
 - del completamento delle operazioni di ripristino e dell'orario di fine intervento;
 - materiale fotografico riferito all'area interessata dalla presenza del materiale sversato/disperso prima e dopo l'intervento di ripristino;
 - dei dati degli autoveicoli e dei soggetti coinvolti nel sinistro;
 - della compagnia di assicurazione del danneggiante;
 - del costo dell'intervento;
 - della relativa fattura, con estremi dell'atto di quietanza.
4. In caso di "interventi rilevanti" devono essere fornite specifiche relazioni elaborate dalla competente struttura aziendale o consulenti tecnici sulla situazione e sugli interventi eseguiti.
5. Nel caso in cui l'autore del sinistro o altro evento sia sconosciuto, l'impresa aggiudicataria si impegna a richiedere agli organi competenti tutte quelle informazioni utili e necessarie per l'esatta individuazione del danneggiante, sollevando il Comune di Cantù da qualsiasi onere economico e amministrativo.
6. Ai fini della massima trasparenza dell'attività svolta, è cura dell'affidatario di raccogliere e aggiornare tutti i dati relativi agli interventi effettuati creando una banca dati accessibile al Comune di Cantù, con possibilità di estrazione di copia dei dati.
7. Il concessionario aggiorna e comunica annualmente, entro l'ultimo giorno del mese di gennaio, i dati relativi alle fatture quietanzate dalle Compagnie assicurative con riferimento ai sinistri oggetto di reportistica dell'anno precedente.
8. L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire il servizio con diligenza e buona fede, impegnandosi a dare tempestiva comunicazione al Responsabile del procedimento o dell'esecuzione del contratto circa le eventuali variazioni che dovessero rendersi necessarie ai fini dell'esatto e migliore adempimento della prestazione; tale comunicazione dovrà avvenire con celerità e comunque in tempo congruo da consentire alla Stazione appaltante di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza.
9. L'impresa affidataria del servizio è obbligata alla gestione, controllo e tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto dell'attività di ripristino post incidente, conformemente a quanto disposto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., con conseguente trasmissione dei formulari debitamente compilati e sottoscritti dall'impianto ricevente alla Stazione Appaltante (e/o copia - anche informatica - degli avvenuti adempimenti in materia di movimento rifiuti) entro 10 giorni dall'intervento.

Art. 15 - Delega ad operare per conto dell'Amministrazione e surroga al concessionario

1. Il Comune di Cantù, in qualità di Ente proprietario/competente per la rete stradale danneggiata dal sinistro stradale o da altro evento, conferirà al concessionario specifica delega ad intraprendere ogni opportuna azione nei confronti del responsabile dei danni prodotti dalla circolazione del veicolo come identificato ai sensi dell'art. 2054 c.c., a denunciare il sinistro alla compagnia assicuratrice del veicolo, a trattarne la liquidazione, incassare e sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio.
2. A tal fine, ai sensi dell'art. 1201 c.c., il Comune di Cantù, in seguito all'effettuazione degli interventi di ripristino, surrogherà al concessionario, per quanto attiene il servizio di ripristino effettuato, il proprio credito nei confronti dei conducenti responsabili del sinistro e verso le Compagnie di assicurazione che coprono la responsabilità civile dei medesimi. In ogni caso, il concessionario nulla avrà a pretendere dall'Amministrazione concedente qualora non risultasse possibile ottenere in tutto o in parte il pagamento richiesto.
3. Per consentire all'impresa aggiudicataria di attivare le procedure di richiesta di rimborso degli oneri sostenuti per l'intervento effettuato, l'Amministrazione comunale si impegna ad informare gli organi preposti al servizio di polizia stradale dell'avvenuta stipula della convenzione relativa alla concessione del servizio oggetto del presente Capitolato onde permettere, da parte dell'impresa concessionaria, la richiesta, direttamente agli organi di controllo intervenuti, dei dati non sensibili relativi all'evento e ai veicoli coinvolti.

Art. 16 - Garanzia definitiva

1. L'aggiudicatario, immediatamente dopo la comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, è tenuto a costituire una garanzia definitiva a norma dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii., come meglio dettagliato nel disciplinare di gara.

Art. 17 - Stipula del contratto, spese e oneri accessori

1. In seguito all'aggiudicazione il Comune di Cantù procederà ad affidare il servizio mediante concessione ai sensi degli artt. 164 e 165 e dell'art. 3 c. 1 lett. vv) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ss.mm.ii.
2. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 lett. vv) del D. Lgs. 50/2016, con il contratto di concessione in oggetto si trasferisce al Concessionario:
 - a) Il diritto di gestire il servizio oggetto del contratto;
 - b) Il rischio operativo legato alla gestione del servizio.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti per la gestione del contratto.
4. Sono altresì a carico del concessionario le spese di bollo, di registrazione e ogni altra spesa accessoria inerente il contratto e le spese concernenti le pubblicazioni obbligatorie degli avvisi e degli esiti di gara.
5. Gli oneri e le spese di cui al comma precedente verrà comunicata all'aggiudicatario, dalla Stazione Appaltante, quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione e, dalla S.A.P. di Como, quelle relative alle pubblicazioni, in occasione della comunicazione di conclusione della procedura e della contestuale trasmissione del fascicolo di gara.
6. L'aggiudicatario dovrà, prima della stipulazione contrattuale, esibire all'Amministrazione la quietanza dell'avvenuto pagamento delle spese pena, in difetto, la decadenza dall'aggiudicazione.
7. Qualora l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la sottoscrizione del contratto nella data e all'orario comunicati dall'Amministrazione, decadrà dall'aggiudicazione qualora la mancata presenza non dipenda da causa a lui non imputabile.
8. Sono altresì a carico del concessionario i costi relativi alla sicurezza riferiti allo specifico appalto, come da art. 27 del presente Capitolato e da Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 costituente parte integrante della documentazione di gara.

Art. 18 - Obblighi del concessionario nei confronti del personale addetto

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente CCNL firmato dalle maggiori sigle sindacali e dovrà impegnarsi, nei confronti dei medesimi, a rispettare tutte le vigenti norme legislative e contrattuali in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i lavoratori dipendenti.

2. Il concessionario dovrà provvedere alla formazione del personale per quanto riguarda gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008, con particolare riferimento all'attività del servizio oggetto del presente Capitolato.

Art. 19 - Obblighi in materia di diritto al lavoro dei disabili

1. Il concessionario del servizio ha l'obbligo di rispettare le norme inerenti il collocamento obbligatorio dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". All'atto della sottoscrizione del contratto dovrà rendere, una delle seguenti dichiarazioni:
 - di essere in regola con le norme di cui alla Legge sul diritto al lavoro dei disabili;
 - di non essere nelle condizioni di assoggettabilità alla suddetta legge, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15.

Art. 20 - Responsabilità

1. Il contraente è l'unico responsabile di tutti i danni cagionati al Comune o a terzi, direttamente o indirettamente, in ragione dell'esecuzione del servizio e delle attività connesse, sia a causa della condotta dei propri lavoratori dipendenti che dei collaboratori o consulenti nonché, in caso di subappalto, dei subappaltatori.
2. Il contraente è altresì responsabile dei danni cagionati a causa dei veicoli utilizzati.
3. È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere indenne il Comune di Cantù da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promossa da terzi.

Art. 21 - Assicurazione

1. Gli operatori economici dichiarano espressamente, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, di sollevare il Comune di Cantù da ogni responsabilità riguardo alla non conforme e regolare attività di ripristino post-incidente e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a costituire idonea polizza assicurativa con valore massimale per sinistro di almeno € 5.000.000,00 (euro cinque milioni), a garanzia e copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente, nelle fasi di esecuzione dell'intervento, e comunque ogni danno che in relazione al lavoro prestato da suo personale nel corso dell'espletamento del servizio e in conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all'Amministrazione procedente, a terzi e a cose, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri.
2. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia in possesso di una polizza RCT/O già attivata, avente le medesime caratteristiche di cui al comma precedente, dovrà produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di affidamento di cui al presente Capitolato, per tutta la durata contrattuale. La polizza in questione inoltre non dovrà prevedere limiti al numero di sinistri e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinque milioni).
3. L'esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera il concessionario dalle proprie responsabilità avendo la stessa lo scopo di ulteriore garanzia. Copia della polizza assicurativa o dell'appendice di polizza di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Procedimento prima della stipula del contratto. In caso di mancata consegna entro il termine indicato dal RUP potrà disporre la decadenza dell'aggiudicazione con conseguenza incameramento della garanzia provvisoria.
4. Resta inteso che l'esistenza e quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento del servizio e pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 22 - Subappalto

1. È ammesso il subappalto nei limiti stabiliti dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.

Art. 23 - Penali

1. Nel caso in cui il servizio venga svolto in maniera imprecisa, non accurata, non a regola d'arte e comunque in maniera difforme a quanto disposto dal presente Capitolato, o nel caso in cui vengano accertati da parte del RUP casi di inadempimento contrattuale, verrà applicata una penale rapportata alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio, oltre che al valore delle

- prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite, salvo il risarcimento del danno.
2. Il Comune di Cantù, in caso di inadempimento rilevato dagli addetti dei servizi di pronto intervento, dagli organi di polizia o da personale addetto alla viabilità, nei casi di seguito elencati, a titolo indicativo e non esaustivo, applicherà le seguenti penali:
 - a) Ritardo rilevato:
 - oltre mezz'ora e fino a due ore: penale di € 300,00;
 - oltre 2 ore fino a 4 ore: penale di € 600,00;
 - oltre 4 ore: penale di € 1.000,00;
 - b) Mancata e/o inesatta comunicazione di dati all'Amministrazione: la penale di € 200,00;
 - c) Inadeguato ripristino dei luoghi sede del sinistro: penale di € 500,00;
 - d) Inadeguato ripristino dei luoghi sede dell'incidente con causa di ulteriore incidente: penale di € 1.500,00 oltre al risarcimento danni;
 - e) Abbandono rifiuti/errato smaltimento: penale di € 1.000,00 oltre alle eventuali sanzioni disposte dalla legge.
 3. Le citate penali vanno applicate sino alla seconda infrazione inclusa; qualora dovessero verificarsi ulteriori infrazioni e fino alla quinta compresa, l'importo delle penali sopra indicate sarà raddoppiato. L'ulteriore inottemperanza reiterata oltre la quinta infrazione costituisce grave inadempimento in seguito al quale l'Amministrazione potrà disporre la risoluzione del contratto.
 4. Le penali saranno rimosse mediante trattenuta sulla cauzione definitiva. La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte del concessionario, pena la risoluzione del contratto. Il termine di 15 giorni viene calcolato dalla data di ricezione del provvedimento di incameramento della cauzione definitiva, contenente altresì l'invito a reintegrare la cauzione stessa.
 5. Il Comune di Cantù riterrà l'aggiudicatario responsabile della corretta e puntuale esecuzione degli interventi eseguiti dai centri logistici operativi deputati alla realizzazione degli interventi post-incidente.
 6. La contestazione delle penali verrà effettuata mediante PEC con assegnazione del termine di 5 (cinque) giorni, dall'avvenuta consegna, per le controdeduzioni, anch'esse da inviarsi mediante Posta Elettronica Certificata. Qualora decorra inutilmente il predetto termine o le ragioni addotte non dovessero essere valutate positivamente dall'Amministrazione o fossero insufficienti a giustificare l'inadempimento contestato, verranno applicate le penali come sopra indicato.

Art. 24 - Esecuzione in danno

1. Qualora il contraente ometta di eseguire l'intervento o gli interventi richiesti in tutto o in parte, il Comune di Cantù:
 - potrà incaricare un altro operatore economico, previa comunicazione al contraente;
 - addebiterà al Concessionario i costi e/o i danni eventualmente derivanti all'Amministrazione dall'omessa esecuzione totale o parziale delle prestazioni descritte ai precedenti artt. 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

Art. 25 - Risoluzione del contratto e recesso

1. Il contratto verrà risolto di diritto per inadempimento da parte dell'aggiudicatario nei seguenti casi:
 - nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio, entro il termine di 15 (quindici) giorni, assegnato dal Comune di Cantù mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempimenti contrattuali che compromettano la corretta esecuzione del servizio affidato;
 - in caso di fallimento, frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;
 - in caso di abbandono/sospensione unilaterale del servizio, anche parziale, salvo i casi di forza maggiore;
 - in caso di cessione del servizio o di subappalto oltre i limiti previsti dall'art. 22 del presente Capitolato;
 - per il mancato rispetto, rilevato per almeno due volte al mese per due mesi consecutivi, dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico;
 - per mancato rispetto del protocollo di legalità;
 - per mancato rispetto del Codice di comportamento interno del Comune di Cantù.
2. Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando il Comune dichiara

all'aggiudicatario, a mezzo di comunicazione inviata tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l'escussione della garanzia prestata, salvo il maggior danno. In caso di risoluzione del contratto per colpa del concessionario, questi è obbligato all'immediata sospensione del servizio e al risarcimento del danno.

3. Nessuna parte è considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza di tali obblighi sia dovuta a causa di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la stipula del contratto.
4. Qualora la controparte non risulti in regola con gli obblighi contrattuali nei confronti del personale impiegato, il Comune di Cantù potrà procedere alla risoluzione del contratto e alla parte inadempiente verranno addebitate eventuali responsabilità civili e penali.
5. Nel caso in cui dovessero verificarsi gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dalla ditta appaltatrice, anche in seguito di diffide formali, il Comune di Cantù potrà, previa comunicazione scritta, risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio dell'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'impresa.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Tecnico Prestazionale, si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 1453 e ss. c.c., nonché alle altre disposizioni vigenti in materia.
7. Il Comune di Cantù si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque tempo e fino al termine di efficacia del contratto per giusta causa o per motivi di pubblico interesse. La facoltà di recesso verrà esercitata mediante comunicazione inviata a mezzo PEC 30 (trenta) giorni prima della data di recesso.

Art. 26 - Sospensione del servizio

1. L'aggiudicatario del servizio non può unilateralmente sospendere il servizio, nemmeno nel caso in cui siano pendenti controversie con il Comune di Cantù. Tale ipotesi costituirà inadempienza contrattuale con conseguente risoluzione imputabile alla controparte.
2. Nel caso di sospensione unilaterale del servizio, il Comune di Cantù incamererà la cauzione definitiva, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti della controparte in via risarcitoria.

Art. 27 - Rischi da interferenza

1. Costituisce parte integrante della documentazione contrattuale il Documento Unico Valutazione Rischio Interferenze redatto ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/2008 relativo al "Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e di reintegro delle matrici ambientali compromesse da incidente stradale", dal quale si evince che i costi relativi alla sicurezza del lavoro, inclusi nell'importo del valore stimato lo specifico servizio, sono pari a € 3.600,00 il cui onere sarà sostenuto dal Concessionario.

Art. 28 - Cessione del credito

1. È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 c.c. e qualunque procura che non sia riconosciuta.

Art. 29 - Essenzialità delle clausole

1. L'aggiudicatario, mediante la sottoscrizione del presente atto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni in esso previste e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare non potrà sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e la necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.
2. L'aggiudicatario nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione delle prestazioni.

Art. 30 - Discordanza negli atti contrattuali

1. Nel caso in cui dovessero emergere discordanze nella disciplina del servizio oggetto del presente Capitolato fra gli atti della procedura selettiva del contraente e/o in quelli successivi all'aggiudicazione, l'aggiudicatario adempirà alle prestazioni così come da disciplina risultante, nell'ordine, da:
 - a) Contratto;
 - b) Capitolato tecnico prestazionale;
 - c) Offerta tecnica.

Art. 31 - Controllo e mantenimento dei requisiti

1. Per tutta la durata del contratto, l'aggiudicatario dovrà mantenere i requisiti e le caratteristiche oggetto del presente Capitolato; all'uopo l'Amministrazione potrà effettuare controlli e richiedere documenti per appurare la continuazione della regolare titolarità degli elementi assunti a fondamento della procedura.

Art. 32 - Obblighi di tracciabilità

1. Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla legge 13/08/2010, n. 136 ss.mm.ii., sia nei rapporti con l'Amministrazione Comunale che nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti appartenenti alla filiera delle imprese della presente concessione. Ai sensi dell'art. 3 c. 7 della medesima legge, si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui al comma 1 del citato art. 3 sul quale dovranno essere effettuati tutti i movimenti finanziari inerenti alla concessione, nonché i nominativi (generalità e codice fiscale) dei soggetti che sul medesimo conto possono operare. Si impegna, altresì, a comunicare all'Amministrazione ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verifichino degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.
2. Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 136/10 ss.mm.ii., il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione all'amministrazione comunale e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Como.
3. Ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis) della legge n. 136/2010 ss.mm.ii. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
4. Ogni transazione posta in essere relativa al presente contratto dovrà indicare il Codice Identificativo Gare (C.I.G.) così come disposto dall'art. 3 c. 5 della legge n. 136/10 ss.mm.ii. Ai sensi dell'art. 3 c.9, medesima legge, il contratto di subappalto e i sub contratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 136/2010 ss.mm.ii.
5. Al fine di effettuare le verifiche disposte dal citato art. 3 comma 9 legge 136/2010, il concessionario si impegna a trasmettere alla Stazione appaltante copia del contratto di subappalto o del subcontratto.

Art. 33 - Foro competente

1. Per qualsiasi controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto è competente il Foro di Como.

Art. 34 - Responsabile trattamento dei dati

1. Ai sensi del Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti durante lo svolgimento della procedura, saranno trattati e conservati nel rispetto della vigente normativa per il periodo strettamente necessario all'attività amministrativa correlata.
2. L'impresa aggiudicataria accetta di essere designata quale Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, derivante dal presente contratto.
3. L'appaltatrice, pertanto, è designata quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del **servizio** e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'espletamento del **servizio** stesso, come espressamente previsto dai commi successivi.
4. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente atto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti ed espressamente previsto dal contratto, di fornirli anche a terzi.
5. **Finalità del trattamento**
La finalità dei trattamenti dei dati oggetto della presente nomina è la gestione degli stessi per il corretto e puntuale espletamento del **servizio** disciplinato dal presente contratto.

In tale ambito, sarà compito del Responsabile fare in modo che i dati personali oggetto di trattamento vengano:

- trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

6. **Durata del trattamento**

La durata dei trattamenti oggetto della presente nomina è limitata alla durata del contratto, tenuto conto di eventuali proroghe contrattuali per qualsiasi motivo concordate tra le parti.

7. **Dati Trattati dal Responsabile**

Il responsabile per le attività oggetto del presente contratto potrà trattare, tramite risorse tecnologiche e/o cartacee, i dati personali di cui agli articoli 4, 9 e 10 del RGPD 2016/679.

8. **Categorie di Interessati**

Gli interessati a cui si riferiscono i dati oggetto del presente contratto sono cittadini per cui l'appaltatrice è tenuta a trattare i dati per lo svolgimento delle funzioni previste dal contratto.

9. **Obblighi del responsabile del trattamento**

Il Responsabile in particolare dovrà:

- 1) incaricare per iscritto ai sensi dell'art. 29 GDPR il personale cui spetta, sul piano esecutivo, effettuare le operazioni connesse all'esecuzione del Contratto, fornendo loro istruzioni dettagliate per lo svolgimento delle relative mansioni in applicazione delle previsioni del Contratto e della presente nomina, definendo regole e modelli di comportamento vincolanti che assicurino la riservatezza ed il rispetto del divieto di comunicazione e diffusione dei Dati ai quali gli incaricati hanno accesso e vigilando sul loro operato;
- 2) in caso intenda affidare - previa acquisizione di specifica autorizzazione scritta del Titolare - in tutto o in parte, le attività in premessa ad eventuali sub-responsabili, appartenenti o meno al suo Gruppo stipulare con essi un accordo scritto che imponga il rispetto delle Istruzioni, fornendo al Titolare un elenco di tali sub-responsabili, delle modalità di esecuzione dei servizi resi dai medesimi e dei trattamenti di dati personali a tali servizi correlati. Il Responsabile limiterà l'accesso da parte dei sub-responsabili ai Dati solo in relazione a ciò che risulterà necessario per l'espletamento dei servizi concordati contrattualmente;
- 3) adottare un Registro delle attività di trattamento in cui siano tracciate tutte le categorie di attività e le applicazioni informatiche utilizzate, relative ai trattamenti dei Dati svolti per conto del Titolare, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 30 GDPR;
- 4) laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 par. 4 GDPR, mettere a disposizione del Titolare e dell'Autorità Garante il predetto Registro delle attività di trattamento;
- 5) assistere il Titolare nelle valutazioni di impatto sulla protezione dei dati personali "Data Protection Impact Assessment" - DPIA - ai sensi dell'art. 35 del GDPR e nel consultare l'Autorità Garante tenuto conto della natura del trattamento e delle informazioni disponibili al Responsabile del Trattamento;
- 6) assistere il Titolare nell'assicurare protezione ai dati attraverso misure tecniche ed organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR;
- 7) fermo restando quanto contrattualmente previsto, mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate volte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento dei Dati, attenendosi a quanto previsto dall'art. 32 GDPR. A tal riguardo, il

Responsabile, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e tecnologico, alla natura dei Dati e alle caratteristiche delle operazioni di trattamento, deve tenere conto in special modo dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata dei Dati o dall'accesso non autorizzato, anche accidentale, ai Dati. Le misure tecniche e organizzative comprendono, se del caso, tecniche di pseudonimizzazione, oscuramento e minimizzazione nonché di protezione dei canali di comunicazione web (https);

8) adottare misure tecniche ed organizzative che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione (privacy by design, art. 25 par. 1 GDPR), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che siano trattati per impostazione predefinita solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento (privacy by default, art. 25 par. 2 GDPR), che i dati personali siano trattati per le sole finalità previste e per il periodo strettamente necessario al perseguimento delle stesse;

9) custodire i Dati separatamente rispetto a quelli trattati per conto di altre terze parti, sulla base di un criterio di sicurezza di tipo logico;

10) collaborare col Titolare - con misure tecniche e organizzative adeguate - affinché possa dare seguito in relazione alle richieste degli Interessati aventi ad oggetto l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR; a tale fine dovrà entro tre (3) giorni lavorativi informare il Titolare delle richieste che dovessero pervenire da parte degli Interessati, tese ad esercitare i diritti di cui ai citati articoli, e fornire al Titolare tutto quanto necessario per le relative risposte ed i provvedimenti da adottare eventualmente al riguardo;

11) comunicare al Titolare qualsiasi accadimento che possa compromettere il corretto trattamento dei Dati, in particolare garantire, in virtù dell'art. 33 del GDPR, in caso di violazione dei Dati - Data Breach (da intendersi quale la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai Dati) di informare il Titolare senza ingiustificato ritardo e comunque entro e non oltre le ventiquattro (24) ore dall'avvenuta conoscenza della violazione, fornendo ogni opportuno contributo e l'assistenza necessaria per gli adempimenti prescritti dagli artt. 33 e 34 del GDPR;

12) informare immediatamente il Titolare, ove consentito, di qualsiasi richiesta o comunicazione da parte dell'Autorità Garante e/o Giudiziaria, per dare adeguato seguito alle stesse;

13) collaborare con il Titolare per l'attuazione delle prescrizioni eventualmente impartite dall'Autorità Garante;

14) adottare idonee procedure interne finalizzate alla verifica periodica della corretta applicazione degli adempimenti posti in essere ai sensi del GDPR;

15) informare immediatamente il Titolare qualora, a suo parere, una o più delle Istruzioni violi il GDPR o altre disposizioni applicabili, nazionali o dell'Unione Europea;

16) salvo diversa istruzione del Titolare, nel caso di cessazione del Contratto per qualsiasi causa (ad es. risoluzione, mancato rinnovo a scadenza), provvedere all'immediata restituzione al Titolare stesso dei Dati e dei documenti trattati. Nel caso in cui fosse necessaria la conservazione dei Dati per ottemperare a un obbligo di legge, i dati saranno custoditi dal Responsabile esclusivamente per le finalità imposte dalla legge e solo per il periodo strettamente necessario a tale scopo.

10. Il trattamento dei dati deve intendersi effettuato sotto l'autorità del Titolare, il quale, in ogni momento e con congruo preavviso - preavviso non dovuto in caso di data breach o altra emergenza o necessità di riscontro ad un'Autorità - potrà operare controlli presso il Responsabile, e presso eventuali sub-responsabili, e impartire eventuali ulteriori specifiche istruzioni per il suo svolgimento; il Titolare potrà altresì chiedere la messa a disposizione di tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in capo al Responsabile. Il Responsabile, anche con riguardo ai propri sub-responsabili, dovrà fornire la più ampia collaborazione per le attività di revisione del Titolare, comprese le ispezioni. Il Titolare potrà altresì chiedere la cessazione del Trattamento se imposta dalla necessità di adempiere a divieti od obblighi di legge, ovvero a provvedimenti dell'Autorità Garante e/o Giudiziaria.

11. Ai sensi dell'art. 82 paragrafo 2 del GDPR il Responsabile del trattamento, nel caso in cui non abbia ottemperato agli obblighi disciplinati nella citata normativa o abbia agito in modo difforme rispetto alle legittime istruzioni impartite dal Titolare, sarà ritenuto responsabile del

- danno cagionato.
12. Il Responsabile sarà esonerato da responsabilità solo nel caso in cui dimostri che l'evento dannoso cagionato non gli sia in alcun modo imputabile.
 13. Il Titolare si riserva comunque, in caso di inosservanza da parte del Responsabile di quanto previsto ai nn. 1), 2) e 3) sopra indicati, la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., con revoca immediata della nomina.
 14. DPO è Halley Lombardia srl, Viale Cesare Cattaneo, 10/b, Cantù (CO).

Art. 35 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato tecnico prestazionale si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle norme di gara.